



ASSOCIAZIONE REGIONALE



WWF SEZIONE REGIONALE VENETO

.....

# Linee guida per una nuova normativa in materia estrattiva

.....

**ALBO DEI CAVATORI DEL VENETO**  
**ASSOCIAZIONE REGIONALE**  
Viale del Lavoro, 36  
36100 VICENZA  
Tel. 0444/563740 - Fax 0444/563607

**WWF**  
**SEZIONE REGIONALE VENETO**  
Via Arzignano, 1  
36100 VICENZA  
Tel. 0444/302208 - Fax 0444/502500



**LINEE GUIDA  
PER UNA NUOVA NORMATIVA  
IN MATERIA ESTRATTIVA**

# INDICE

<b>1 Premessa</b>	7
1.1 Il panorama normativo	7
1.2 La normativa regionale	8
1.3 La legislazione della Regione Veneto	8
1.4 La legge regionale n. 10/99 sulla Valutazione di Impatto Ambientale	9
1.5 Le ragioni del dialogo	10
1.6 Il Tavolo di lavoro	11
1.7 I risultati del lavoro svolto	11
<b>LE LINEE GUIDA</b>	13
<b>2 Principi generali</b>	13
2.1 Oggetto della normativa	13
2.2 Competenze	14
2.3 Autorizzazioni e concessioni: durata e proroghe	14
2.4 Capacità imprenditoriali	15
2.5 Cave di prestito	15
2.6 Cave in falda	15
2.7 Contributi e sanzioni	16
2.8 Osservatorio permanente dei materiali estrattivi	16
<b>3 La tutela dell'ambiente</b>	18
3.1 Aree di tutela	18
3.2 Deroghe	22
3.3 Materiali estrattivi	22
<b>4 Criteri di gestione dell'attività estrattiva</b>	23
4.1 Progettazione e conduzione dei siti	23
4.2 Ripristini ambientali	23
<b>5 Pietre e marmi</b>	24
<b>6 L'uso razionale del territorio</b>	25
6.1 Recupero dei materiali	25
6.2 Ricerche alternative all'uso di materiali vergini	25
6.3 La depurazione	26
<b>7 Conclusioni</b>	27

## 1 Premessa

---

### 1.1 Il panorama normativo

Il quadro legislativo in materia di attività di cava si caratterizza, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, per una compressione della potestà di intervento normativo statale in favore delle Regioni alle quali ultime è stata attribuita potestà legislativa ed amministrativa in materia.

In forza della disciplina prevista dal dettato costituzionale si configura, più precisamente, il seguente quadro normativo:

- le Regioni ad autonomia speciale alle quali era attribuita una potestà legislativa esclusiva hanno disciplinato la materia direttamente attraverso gli statuti regionali;
- le Regioni ad autonomia ordinaria alle quali era attribuita, nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e quindi anche in materia di cave e torbiere, la potestà legislativa concorrente o ripartita hanno emanato normative di dettaglio che avrebbero dovuto rispondere a principi generali della materia fissate in una legge quadro o legge cornice che non è mai stata emanata.

E' noto che l'attività normativa statale collegata alla emanazione di leggi quadro è stata complessivamente piuttosto modesta e che tra le leggi-cornice emanate non figura comunque quella sulla attività estrattiva.

La normativa quadro in materia di attività di cava è stata tuttavia oggetto di numerosi progetti di legge presentati in Parlamento: il confronto parlamentare si è incentrato prevalentemente sulla alternativa tra autorizzazione e concessione quale provvedimento idoneo a consentire la coltivazione di una cava; sui rapporti correnti tra pianificazione regionale delle attività di cava e pianificazione comunale dell'assetto del territorio, sui limiti all'esercizio di tale attività nelle zone già soggette o suscettibili di essere sottoposte a vincolo ambientale.

In mancanza di una legge cornice che definisse i principi informatori della materia, i principi fondamentali che le Regioni dovevano rispettare nell'espletamento dell'attività legislativa venivano desunti dalla legislazione statale in materia e segnatamente dalla legge mineraria del 1927 (R.D. n. 1443), nella quale si distingueva tale attività da quella di miniera in relazione alla tipologia del materiale estratto.

Recentemente (8 Marzo 2001) risulta essere stato approvato il Disegno di legge 20 Novembre 2000 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di ordinamento federale dello Stato" il cui art. 3

che sostituisce l'art. 117 della Costituzione non include più cave e torbiere tra le materie di "legislazione concorrente", né riserva allo Stato la potestà legislativa in materia. Conseguentemente vale quanto previsto dall'art. 3, comma terzo della normativa approvata il quale dispone "*Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*".

## 1.2 La normativa regionale

La legislazione regionale in materia di cave e torbiere è caratterizzata dagli istituti ricorrenti della programmazione e della autorizzazione.

La programmazione originariamente veniva collegata all'art. 11 del D.P.R. 616 che la qualificava come metodo per il raggiungimento degli obiettivi da attivarsi con il concorso delle Regioni.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive dovrebbe contenere prescrizioni circa l'individuazione e la delimitazione delle aree, dei fabbisogni, delle modalità di coltivazione, dei tempi di escavazione dei piani di recupero e normalmente gli si attribuisce una valenza superiore a quella dei piani regolatori. Il Piano dovrebbe rappresentare la sintesi di vari interessi: produzione occupazione tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'altro istituto caratterizzante la normativa regionale in materia estrattiva è quello dell'autorizzazione che costituisce lo strumento previsto per la gestione dell'attività estrattiva riguardo a cave e torbiere lasciate in disponibilità ai proprietari.

Rispetto al regime previgente proprio l'istituto della autorizzazione rappresenta l'elemento di maggior novità visto che l'esercizio dell'attività estrattiva, nel regime della legislazione mineraria era sollecitato a tale punto che l'inattività del proprietario era sottoposta alla sanzione.

## 1.3 La legislazione della Regione Veneto

La legge sull'attività di cava vigente nel Veneto è la legge regionale 7 Settembre 1982 n. 44: approvata quasi vent'anni fa, è stata pressoché unanimemente considerata una legge dal buon impianto normativo che tuttavia non ha avuto modo di dimostrare in concreto la propria intrinseca bontà visto che dalla sua emanazione sino ad oggi, ha trovato applicazione solo la sua disciplina transitoria.

La legge regionale n. 44/82 infatti demandava la pianificazione delle At-

tività di Cava alla Regione e alla Provincia mediante la redazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.) e del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (P.P.A.C.), e subordinava il vigore pieno della normativa all'approvazione del Piano Regionale delle Attività estrattive, la mancata adozione del quale ha, sino ad oggi, condannato la Regione Veneto ad una disciplina dell'attività di cava limitata alla sola parte transitoria della normativa vigente.

Il decorso del tempo, la modificazione del quadro normativo di riferimento il mutamento delle esigenze imprenditoriali e, al tempo stesso, la maturazione piena della sensibilità ambientale, hanno reso obsoleti alcuni contenuti della legge regionale n. 44/82: così per esempio le disposizioni in materia di ripristino ambientale che attribuiscono una valenza particolare alla restituzione delle aree interessate dall'attività estrattiva ad uso agricolo e subordinano la possibilità di ripristini diversi, talora più consoni alle caratteristiche delle aree, a particolari condizioni.

#### 1.4 La legge regionale n. 10/99 sulla Valutazione di Impatto Ambientale

Nel 1999 è stata approvata la Legge Regionale del Veneto n. 10/99 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale*" - alla quale sono state apportate modifiche con la L.R. Veneto 21 Gennaio 2000, n. 3 e con la L.R. Veneto 21 Dicembre 2000 n. 24 .

La L.R.V. n. 10/99 ha introdotto la necessità, per chi intenda realizzare uno dei progetti o delle opere previste negli allegati alla normativa, di predisporre uno studio di impatto ambientale da sottoporre alla valutazione di una commissione costituita ad hoc.

Tra i progetti in oggetto figurano anche quelli di cave e torbiere con materiale estratto superiore a 350.000 m<sup>3</sup>/anno o con un'area interessata superiore a 15 ettari (allegato A1); la normativa regionale ha inoltre stabilito che siano sottoposti a Via, qualora ricadano parzialmente all'interno di aree naturali protette, anche i progetti di cave e torbiere con più di 200.000 m<sup>3</sup>/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 10 ettari (allegato B1).

La L.R. Veneto n. 10/99 prescrive inoltre la procedura di Via per i progetti di variante di cave e torbiere qualora comportino il superamento delle soglie sopra indicate ovvero nel caso in cui comportino un incremento della capacità produttiva o delle dimensioni originarie superiore al 25% oppure qualora la sommatoria dei successivi incrementi superi la suddetta percentuale.

L'intervento del legislatore regionale anche in forza delle previsioni dell'articolo 24 della L.R. n. 10/99 (*Semplificazione amministrativa in materia di autoriz-*

*zazioni e concessioni per attività di cava*) che attribuisce per i progetti di cave e torbiere al soggetto proponente la possibilità di richiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, rende improcrastinabile la rivisitazione della legge regionale sulla attività di cava se non altro per realizzare il necessario coordinamento tra discipline afferenti l'attività estrattiva.

## 1.5 Le ragioni del dialogo

La domanda più immediata e spontanea che un osservatore esterno potrebbe essersi posto è la seguente: “perché due associazioni rappresentative di interessi tanto diversi, pur consapevoli che tale scelta avrebbe potuto suscitare incomprensioni, avrebbero dovuto dialogare?”.

Le ragioni sono numerose, in parte riconducibili al quadro normativo illustrato, in parte alla storia e alle finalità perseguite dalle due associazioni. Le motivazioni che hanno indotto WWF Veneto e Albo Cavatori a ricercare il dialogo sono così riassumibili:

- ◆ ambedue le associazioni hanno maturato il convincimento che la normativa sull'attività di cava nella nostra Regione sia obsoleta e, in ogni caso, inadeguata a tutelare efficacemente sia l'ambiente sia le ragioni imprenditoriali;
- ◆ la comune volontà di dare un contributo nella direzione della certezza delle situazioni giuridiche, chiarendo in modo univoco quali sono le aree in cui è interdetto l'esercizio dell'attività estrattiva;
- ◆ l'approvazione della L.R. Veneto n. 10/99 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (e successive modifiche) nonché, più in generale, il mutamento della normativa di riferimento ha reso indispensabile e improcrastinabile un coordinamento con la legge regionale in materia estrattiva e la rivisitazione della stessa;
- ◆ ambedue le associazioni hanno ritenuto che un'efficace tutela degli interessi rappresentati rendesse ineludibile un approccio costruttivo: pur nel doveroso rispetto delle reciproche posizioni di principio, hanno ritenuto indispensabile il confronto e il dialogo “organizzato”;
- ◆ l'imprenditoria di cava ha maturato il convincimento che agire il più possibile nel rispetto dell'ambiente circostante è oltretutto un dovere morale e giuridico anche, sul medio lungo periodo, una convenienza economica: una normativa che dia serie garanzie alla collettività di tutela dell'ambiente seria ed efficace consente un esercizio della stessa circondato da minor tensioni e diffidenza;

- ◆ l'Associazione Regionale Albo dei Cavatori si è dotata di un codice deontologico, approvato dall'Assemblea degli associati, nel quale il rispetto della normativa ambientale è espressamente contemplato tra i doveri degli associati.

## 1.6 Il Tavolo di lavoro

La scelta di creare un tavolo di lavoro è stata “conseguenziale”. Preso atto della necessità di svecchiare i contenuti della vigente normativa, con spirito costruttivo si è deciso di creare un tavolo di confronto tecnico sui temi delle attività estrattive. Senza alcun intento di operare arbitrarie sostituzioni al ruolo della parte politica, si è inteso fornire alla stessa una, riteniamo utile, base di lavoro e comunque un contributo che sintetizzi posizioni condivise da associazioni rappresentative degli interessi ambientali e imprenditoriali.

E' stato così attivato un Gruppo di Lavoro misto-paritetico che ha approfondito le problematiche inerenti l'attività di cava con l'obiettivo di elaborare alcune linee guida per i progetti di modifica o sostituzione della L.R. 44/82. Le due Associazioni hanno convenuto la necessità di dedicare particolare attenzione:

- ◆ ai principi generali con l'obiettivo di inserire all'interno della nuova legge la regolamentazione di tutte le attività estrattive e non solo quelle di cava in senso stretto;
- ◆ all'introduzione di una disciplina del recupero dei materiali di risulta e provenienti da demolizioni, quale alternativa all'estrazione di materiali vergini;
- ◆ ai criteri di pianificazione dell'attività estrattiva a livello regionale;
- ◆ ai criteri di gestione delle cave, con particolare riferimento alla progettazione, alla conduzione, al ripristino dei siti; alla razionalizzazione dell'attività estrattiva in corso, in particolare attraverso la sistemazione delle cave esistenti, in atto o dismesse tramite appositi piani di recupero che prendano in considerazione gli aspetti paesaggistici e ambientali.

## 1.7 I risultati del lavoro svolto

Il Tavolo di lavoro si è confrontato su basi tecniche: non sempre è stato possibile trovare punti di convergenza, tuttavia per numerosi aspetti che corrispondono ad altrettante spinose problematiche inerenti l'attività di cava il



Gruppo di lavoro ha individuato ampie convergenze che di seguito sono riassunte e proposte come linee guida per la stesura di una nuova moderna normativa di settore. Poiché le linee guida riassumono le sole posizioni condivise dal Gruppo di Lavoro o quelle per le quali si è ritenuto possibile in un quadro generale trovare delle mediazioni, le medesime non hanno alcuna pretesa di delineare in modo esaustivo i potenziali contenuti della nuova normativa.

Si ritiene opportuno precisare che, poiché alcune delle soluzioni adottate, come premesso, sono espressione di convergenze cui si è pervenuti a seguito di un delicato lavoro di mediazione, le soluzioni proposte devono essere considerate nel quadro di assieme generale e non fatte oggetto di arbitrarie estrapolazioni.

Inoltre, poiché il gruppo di lavoro ha inteso lavorare pur tenendo presente il quadro normativo generale, con l'obiettivo di un assetto normativo "ideale" vi è consapevolezza che alcune delle linee proposte presuppongono modifiche normative che riguardano anche discipline diverse rispetto a quella di cava "tout court" e che in alcuni casi presupporrebbero anche modifiche della normativa statale. In questi casi le linee guida suggerite si collocano in una più ampia prospettiva "de iure condendo" che si auspica il legislatore regionale, quando possibile, intenda perseguire.

## LE LINEE GUIDA

### 2 Principi generali

#### 2.1 Oggetto della normativa

**Il tradizionale concetto di attività di cava e di miniera (attività estrattive in senso stretto) deve essere superato in favore del concetto di estrazione di materiali.**

Il superamento della tradizionale impostazione normativa consentirebbe un approccio alle problematiche del settore estrattivo più moderno e più rispondente alle esigenze di certezza e uguaglianza di trattamento. Il concetto di estrazione dei materiali, infatti, consentirebbe di abbracciare tutta una serie di attività che, allo stato, per essere esplicitamente escluse dal concetto di attività di cava e miniera in senso stretto sfuggono alla vigente normativa. Queste escavazioni “atipiche”, particolarmente appetibili per la mancanza di oneri da pagare, costituiscono talora motivo di interventi del tutto occasionali, dalla connotazione pressoché esclusivamente speculativa, posti in essere da soggetti per lo più privi della necessaria competenza tecnica che, per essere presenti sul mercato “una tantum”, non si curano a dovere di procedere ai necessari ripristini ambientali.

**Devono essere introdotti meccanismi che consentano di effettuare, in forma snella, il monitoraggio dei materiali provenienti da attività estrattive tipiche e atipiche.**

Si elencano di seguito alcuni tra gli esempi più emblematici di “escavazione atipica”:

- ◆ miglorie fondiarie;
- ◆ piscicoltura;
- ◆ escavazioni funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e private (strade in trincea, gallerie, scavi edili);
- ◆ cave di prestito;
- ◆ escavazione nei fiumi.

Per ovviare ai problemi sopra esposti l'estrazione dei materiali, qualunque ne sia la fonte, superate certe soglie quantitative, deve essere assoggettata al pagamento di oneri. Pertanto anche l'estrazione da cave atipiche di materiale commercializzabile deve essere assoggettata al pagamento di un contributo. Si ritiene inoltre opportuno che nei cantieri edili sia assogget-

tato al pagamento di oneri l'escavazione superiore ai 5000 mc di materiale estratto con commercializzazione dello stesso.

Si è peraltro consapevoli che, nel segnalare la necessità di superare un'impostazione legislativa tanto tradizionale e radicata, si esprime una linea di tendenza "de iure condendo" che, per essere tradotta in dettato normativo, presuppone il coinvolgimento di competenze che travalicano il livello regionale.

## 2.2 Competenze

**La competenza in materia estrattiva, sentiti Province e Comuni interessati dai progetti, deve essere mantenuta in capo alla Regione sia sotto il profilo pianificatorio e programmatico che sotto il profilo gestionale (rilascio dei provvedimenti concessori e autorizzatori) per i seguenti motivi:**

- ◆ il mercato dei materiali ha un respiro quantomeno regionale;
- ◆ l'ente regione, per l'esperienza ad oggi maturata in forza della delega ricevuta, è quello che offre adeguate garanzie di un'azione rispondente a criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e di competenza specialistica in capo ai soggetti chiamati a supportare tecnicamente i provvedimenti adottandi in materia;
- ◆ è necessario evitare un eccessivo avvicinamento tra il luogo in cui dovrà essere realizzato l'intervento e il soggetto destinato al rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio, con il rischio di far assumere ad una decisione che dovrebbe essere eminentemente tecnica, carattere squisitamente politico.

## 2.3 Autorizzazioni e concessioni: durata e proroghe

Il provvedimento autorizzatorio o concessorio per le attività estrattive deve avere una durata determinata commisurata alla quantità e qualità dei giacimenti, alla natura delle produzioni, alle condizioni geologiche e ambientali. I provvedimenti concessori e autorizzatori possono essere prorogati tendenzialmente fino AL TERMINE DEL GIACIMENTO AUTORIZZATO.

Le domande per l'apertura o l'ampliamento delle attività estrattive devono essere sottoposte al vaglio di una Commissione di esperti dalla composizione snella per il corretto ed efficace funzionamento della quale è opportuno prevedere la decadenza dalla nomina nel caso di assenza superiore alle tre riunioni. Nell'esame delle domande è opportuno seguire un criterio cronologico, combinato con un criterio territoriale.

## 2.4 Capacità imprenditoriali

L'esercizio della attività estrattiva e quindi la titolarità di permessi di ricerca, concessioni, autorizzazioni è consentito a coloro che dimostrano una adeguata capacità tecnica, organizzativa, finanziaria oltre ad esperienze maturate nel settore per un congruo periodo di tempo in cave o attività similari in qualità di dipendenti o lavoratori autonomi, in forma singola, associata o esercitata in forma cooperativa, con mansioni direttive, amministrative o tecniche.

La semplice iscrizione del richiedente l'autorizzazione presso la Camera di Commercio non si ritiene infatti sufficiente a fornire serie garanzie sulla esistenza di adeguate capacità imprenditoriali nel soggetto richiedente il provvedimento autorizzatorio; si ritiene opportuno che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato alla verifica nel soggetto richiedente di requisiti minimali.

## 2.5 Cave di prestito

Non sono ammesse. L'esperienza maturata in materia di cave di prestito porta a guardare questi interventi con estremo sfavore: infatti viene, d'imperio, data la possibilità di aprire cave a soggetti spesso sprovvisti della necessaria competenza tecnica, senza adeguate garanzie soprattutto sotto il profilo della ricomposizione ambientale.

## 2.6 Cave in falda

**Per tutte le nuove attività di cava non deve essere ammessa l'estrazione in falda. Per le cave con falda acquifera già affiorante è ammessa subordinatamente:**

- ◆ ad una previa valutazione delle potenziali conseguenze sul sistema idrogeologico circostante (Via o Studio);
- ◆ alla indicazione dei criteri progettuali di coltivazione e per il ripristino delle aree di cava;
- ◆ alla disponibilità di aree contigue da destinare a servizi in fase di ripristino.

L'escavazione in falda deve comunque essere esclusa nel caso in cui sia di pregiudizio agli acquiferi profondi.

L'attività estrattiva deve rispondere al principio del MASSIMO SFRUTTA-

MENTO DEL GIACIMENTO. Tale principio che trova la sua ragion d'essere nell'intento di minimizzare l'uso del territorio vergine, sfruttando al massimo quello già compromesso da attività estrattiva, deve trovare applicazione - in particolare nelle Province in cui il fabbisogno non è garantito da fonti alternative di approvvigionamento - anche per le attività estrattive con falda acquifera già affiorante, l'ampliamento delle quali consente di evitare spreco di risorse.

Da un punto di vista più generale, inoltre, si dovrà trovare un equo contenimento tra il principio del massimo sfruttamento del giacimento (che, come già rilevato, giustifica l'ammissibilità dell'estrazione in falda) e la **necessità di favorire l'incremento e lo sviluppo di fonti alternative rispetto all'estrazione di materiali vergini, (quali il recupero di materiali di risulta e provenienti da demolizioni)**; risultato quest'ultimo possibile solo a fronte di un mercato, nel quale sia escluso un eccessivo afflusso di materiali e con esso il possibile spreco di risorsa collegato al conseguente abbassamento dei prezzi e al potenziale rischio che materiale "pregiato" possa essere utilizzato per impieghi per i quali non è strettamente indispensabile.

## 2.7 Contributi e sanzioni

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio o concessorio è subordinato al pagamento di un contributo (canone) la cui entità è commisurata alla tipologia e alla quantità del materiale estratto. I contributi versati per l'esercizio dell'attività estrattiva (tipica e atipica) devono essere destinati in misura pari all'80% al Comune e in misura pari al 20% alla Regione la quale ultima destina almeno il 50% di tale risorsa, per garantire il funzionamento dell'Osservatorio permanente dei materiali estrattivi di cui al successivo punto 2.8.

L'esercizio di attività estrattiva in difetto di autorizzazione o concessione o in difformità dal provvedimento autorizzatorio o concessorio dell'autorità competente è sanzionato amministrativamente. Le somme riscosse a tale titolo devono essere destinate in misura non inferiore al 20% al funzionamento dell'Osservatorio permanente dei materiali estrattivi.

## 2.8 Osservatorio permanente dei materiali estrattivi

E' necessario istituire un Osservatorio permanente dei materiali estrattivi che risponda alle seguenti esigenze:

- ◆ potenziare la capacità programmatica della Regione in materia estrattiva, garantendo un flusso costante e dettagliato di informazioni per un efficace governo del Territorio;
- ◆ offrire, attraverso la più puntuale conoscenza del fabbisogno e della domanda, all'imprenditoria di settore un quadro certo in merito alle potenzialità produttive e occupazionali;
- ◆ promuovere la ricerca tecnologica;
- ◆ promuovere, elaborare e finanziare progetti pilota per nuovi e migliorativi sistemi di escavazione e di ripristino;
- ◆ promuovere studi e ricerche di settore;
- ◆ gestire il Catasto dei materiali;
- ◆ verificare lo stato di attuazione della emananda nuova legge in materia estrattiva;
- ◆ coordinare il Tavolo permanente di confronto sui problemi del settore delle parti sociali interessate (imprenditori, enti locali, associazioni ambientaliste).

### 3 La tutela dell'ambiente

#### 3.1 Aree di tutela

Salvo deroga, l'apertura di nuove cave non è consentita o incontra limitazioni nelle tipologie di ambienti di seguito elencate:

Codice	Aree in cui è interdetta	Deroghe o note	Numero aree
A01	Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) classificate A, B e C dei Piani Regolatori Generali	Non è ammessa nessuna deroga	Tutti i Comuni del Veneto
A02	Parchi nazionali di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991 n. 394	Fatto salvo per quanto stabilito con i Piani ambientali del parco delle Dolomiti Bellunesi approvato, non sono ammesse deroghe	1
A03	Riserve statali o ex statali passate di competenza regionale	Non sono ammesse deroghe	19
A04	Parchi naturali istituiti con legge regionale, fatte salve le aree appositamente individuate nei piani ambientali	Fatto salvo per quanto stabilito con i Piani ambientali dei parchi approvati, non sono ammesse deroghe	5
A05	Parchi o riserve di interesse locale istituite ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40	Fatto salvo per quanto stabilito con i Piani ambientali dei parchi approvati, non sono ammesse deroghe	5
A06	Parchi e le riserve di iniziativa locale di cui all'art. 36 delle NTA del P.T.R.C.	Fatto salvo per quanto stabilito con i Piani ambientali dei parchi approvati, non sono ammesse deroghe	non quantificati
A07	Zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar	Non è ammessa nessuna deroga	4
A08	Zone umide di cui alle direttive di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del P.T.R.C.	Non è ammessa nessuna deroga	120
A09	Zone individuate come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE le quali prevedono l'applicazione di misure di tutela dei siti facenti parte della rete Natura 2000 e il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997	Non è ammessa nessuna deroga	154

<b>Codice</b>	<b>Aree in cui è interdetta</b>	<b>Deroghe o note</b>	<b>Numero aree</b>
A10	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE le quali prevedono l'applicazione di misure di tutela dei siti facenti parte della rete Natura 2000 e il DPR n°357 dell'8 settembre 1997	Non è ammessa nessuna deroga	17
A11	Zone individuate come S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE le quali prevedono l'applicazione di misure di tutela dei siti facenti parte della rete Natura 2000 e il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997	Non è ammessa nessuna deroga	non quantificate
A12	Cordoni dunosi e nelle dune fossili così come individuati dal PTRC e dai piani d'area	Non è ammessa nessuna deroga	12
A13	Grotte e nelle cavità carsiche di cui alla L.R. 8 maggio 1980, n. 54 e al Regolamento regionale di attuazione 28 agosto 1981, n. 1 nonché l'articolo 22 delle Norme Tecniche Attuative del P.T.R.C.	Attività estrattive concesse solo con nulla-osta del Comitato Speleologico Regionale e comunque interdette con una fascia di rispetto in 191 ambiti riguardanti le cavità di apposito elenco	191
A14	Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale come individuati dall'articolo 27 delle NTA del PTRC	Fatto salvo quanto stabilito da eventuali Piani di Area approvati	4
A15	Aree montane sopra la quota dei 1600 metri	Sono vietate nuove cave nonché l'ampliamento di quelle esistenti	tutti i Comuni Veneti con territorio sopra i 1600 m
A16	Aree individuate dall'articolo 33 delle norme di attuazione del PTRC quali futuri parchi e riserve naturali regionali	Fatto salvo per le coltivazioni in sotterraneo o da quanto stabilito da eventuali Piani di Area approvati	12
A17	Aree individuate di tutela paesaggistica a competenza provinciale dall'art. 34 delle norme di attuazione del PTRC	Fatto salvo per le coltivazioni in sotterraneo o da quanto stabilito da eventuali Piani di Area approvati	17
A18	Aree individuate di tutela paesaggistica a competenza degli enti locali dall'art. 35 delle norme di attuazione del PTRC	Fatto salvo quanto stabilito da eventuali Piani di Area approvati	25
A19	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	Esercizio attività estrattive concesso previo nulla-osta paesaggistico. Sono comunque interdette all'attività estrattiva le aree riguardanti lo stesso sito allorquando sottoposte a tutele in altra categoria	tutti i Comuni Veneti rivieraschi



<b>Codice</b>	<b>Aree in cui è interdetta</b>	<b>Deroghe o note</b>	<b>Numero aree</b>
A20	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.	Esercizio attività estrattive concesso previo nulla-osta paesaggistico. Sono comunque interdette all'attività estrattiva le aree riguardanti lo stesso sito allorquando sottoposte a tutele in altra categoria	non quantificati
A21	Fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto li dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	Esercizio attività estrattive concesso previo nulla-osta paesaggistico dagli organi competenti. Sono comunque interdette all'attività estrattiva le aree riguardanti lo stesso sito allorquando sottoposte a tutele in altra categoria	non quantificati
A22	Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento	Esercizio attività estrattive concesso previo nulla-osta paesaggistico dagli organi competenti, con esclusione dei boschi di pianura. Sono comunque interdette all'attività estrattiva le aree riguardanti lo stesso sito allorquando sottoposte a tutele in altra categoria	non quantificati
A23	Zone di interesse archeologico vincolate	Non è ammessa nessuna deroga	
A24	Aree dichiarate "Bellezze naturali" ai sensi della legge, 1497/39 ora D. L.vo 490/1999	Esercizio attività estrattive concesso previo nulla-osta paesaggistico da parte degli organi competenti. Sono comunque interdette all'attività estrattiva le aree riguardanti lo stesso sito allorquando sottoposte a tutele in altra categoria	non quantificate
A25	Aree di interesse storico-artistico e archeologico di cui alla legge 1089/39 ora D. L.vo 490/1999	Non è ammessa nessuna deroga, salvo attività in sotterraneo previo nulla osta della competente Soprintendenza	non quantificate
A26	Biotopi, zone umide e aree boscate come da elenco	Non è ammessa nessuna deroga	364
A27	Campi chiusi (a bocage) classificati come tali	Non è ammessa nessuna deroga	non individuati
A28	Aree di assoluta salvaguardia delle risorse idriche, dei pozzi, dei punti di presa o delle sorgenti utilizzate a scopi acquedottistici	Non è ammessa nessuna deroga	non quantificate

<b>Codice</b>	<b>Aree in cui è interdetta</b>	<b>Deroghe o note</b>	<b>Numero aree</b>
A29	Aree interessate dalla centuriazione romana, come individuate dalla Tav. 4 del PTRC, (art. 17 delle NTA PTRC)	Non è ammessa nessuna deroga	sono interessati 4 comuni in provincia di VE e 13 comuni in provincia di PD
A30	Manufatti difensivi e siti fortificati (art. 17 NTA PTRC) normati dalla Legge Regionale 16 dicembre 1997, n. 43, "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra"	Non è ammessa nessuna deroga, salvo attività in sotterraneo compatibili	non quantificati
A31	Documenti della civiltà industriale (art. 29 NTA PTRC)	Non è ammessa nessuna deroga	80
A32	A non meno di metri 30 dagli itinerari di interesse storico-ambientale (art. 30 NTA PTRC) come individuati nella tav. n. 4 - Sistema insediativo e infrastrutturale storico e archeologico	Non è ammessa nessuna deroga	16
A33	Nelle zone selvagge di cui all'art. 19 delle norme di attuazione del PTRC	Non è ammessa nessuna deroga	11
A34	Ambiti naturalistici di cui all'art. 19 delle norme di attuazione del PTRC	L'attività estrattiva è concessa per i soli materiali riguardanti i calcari per cemento, lapidei ornamentali e pietrischi	129
A35	Fascia di 200 metri dalle teste di fontanile poste a sud della linea settentrionale delle risorgive	Non è ammessa nessuna deroga	63 sistemi di risorgiva interessati
A36	Fascia di 100 metri dai monumenti botanici come da elenco	Vedi elenchi WWF Grandi alberi	non quantificati
A37	Fascia di almeno 200 metri dalle zone territoriali omogenee definite A, B, C, definite ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 nei rispettivi Piani Regolatori Generali dei Comuni	Non è ammessa nessuna deroga	tutti i Comuni veneti
A38	Fascia di almeno 200 metri da cave di sabbia e ghiaia in attività	Non è ammessa nessuna deroga	---
A39	Fascia di 200 metri dal corpo principale delle Ville Venete di cui alla L.R. 24 agosto 1979, n. 63 e comunque almeno 150 metri dai mappali delle Ville individuate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete e pubblicate nel volume, "Ville Venete - Catalogo e atlante del Veneto"	Non è ammessa nessuna deroga. Sono fatte salve eventuali distanze di rispetto più restrittive se stabilite dalla legge 1089/1939 (ora D. L.vo 490/99) o dai dispositivi di eventuali decreti di vincolo	3.477 ville venete interessate

### 3.2 Deroghe

L'Osservatorio Permanente di cui al punto 2.8 individua la presenza dei materiali nel territorio veneto; la Regione Veneto può consentire l'esercizio dell'attività di cava, prescrivendone le modalità ai fini della tutela ambientale, anche nelle seguenti tipologie di ambienti:

- ◆ previo nulla-osta paesaggistico nelle zone di tutela di cui alle leggi n. 1497/39 e n. 431/1985;
- ◆ previo nulla-osta paesaggistico all'interno della fascia dei 150 metri di vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua pubblici, ove è consentita l'attività estrattiva soltanto per motivi di ricomposizione ambientale e difesa del suolo;
- ◆ nelle aree dichiarate montane o collinari, per le sole pietre ornamentali, ove non esistano condizioni ostative possono essere concesse deroghe alle distanze fino ad 1/2;
- ◆ negli ambiti naturalistici di livello regionale di cui all'art. 19 delle N.T.A. del PTRC per i soli materiali di tipo b, calcari per cemento e pietrischi;
- ◆ nelle aree boscate ad esclusione dei boschi di pianura;
- ◆ nelle aree carsiche di cui alla L.R. 8 maggio 1980, n. 54 e al Regolamento regionale di attuazione 28 agosto 1981, n. 1, nonché l'articolo 22 delle Norme Tecniche Attuative del P.T.R.C., sentito il Comitato Speleologico Regionale.

In ogni caso in tutte le tipologie di ambienti in cui l'attività estrattiva è inibita, essa è consentita per:

- ◆ le attività di cava in atto;
- ◆ nei casi di completamento e ricomposizione ambientale;
- ◆ in caso di ripristini o di interventi funzionali alla difesa del suolo;
- ◆ nel caso di attività di cava in sotterraneo, previo studio idrogeologico.

### 3.3 Materiali estrattivi

I materiali estrattivi sono classificati come segue:

- ◆ materiali gruppo A: ghiaia e sabbia, conoidi detritici, calcari da frantumazione, calcari per calce, pietrischi basaltici, calcari da cemento;
- ◆ materiali gruppo B: gli altri.

## **4 Criteri di gestione dell'attività estrattiva**

### **4.1 Progettazione e conduzione dei siti**

Al fine di favorire il processo di ammodernamento ed adeguamento degli impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti alle nuove esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di garantire al tempo stesso il recupero ambientale immediato e definitivo di ampie aree si ritiene necessario che:

- ◆ nelle nuove cave sia interdetta l'installazione degli impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti;
- ◆ all'interno delle aree di cava esistenti, le zone di pertinenza di manufatti ed impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti, sia delimitata e considerata a tutti gli effetti come zona industriale (o equiparata) nei PRGC; I progetti di coltivazione dovranno prevedere i seguenti elaborati:
  - ◆ indagine geologica sottoscritta da tecnico abilitato;
  - ◆ rilievo planimetrico in scala 1:1000 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:500;
  - ◆ rilievo topografico con capisaldi certi;
  - ◆ programma di coltivazione;
  - ◆ progetto di ricomposizione ambientale sottoscritto da tecnico abilitato.

Gli elaborati di progetto dovranno essere presentati anche su CD ROM.

### **4.2 Ripristini ambientali**

E' necessario non precludere a priori alcuna possibilità di ripristino, consentendo la scelta più consona alle caratteristiche del sito. Si deve superare l'anacronistico orientamento della L.R. Veneto n. 44/82 che riconosce l'ammissibilità di ripristini finali diversi dalla restituzione dell'area interessata da attività estrattiva all'agricoltura in via del tutto eccezionale; è viceversa necessario non escludere alcuna potenziale possibilità di recupero, rendendo di fatto possibile la scelta più confacente alle caratteristiche del sito.

E' opportuno codificare espressamente la prassi introdotta di richiedere che il ripristino dell'area interessata da attività estrattiva sia realizzato per lotti funzionali.

In relazione alla destinazione finale dell'area è necessario ricercare soluzioni che consentano di evitare o di ridurre al minimo il rischio di abbandono dei siti.

## 5 Pietre e marmi

E' indispensabile il mantenimento in capo alla Regione della competenza pianificatoria e programmatoria, nonché della competenza al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori per le stesse ragioni indicate per i materiali che attualmente sono individuati in base all'elevato grado di utilizzazione del territorio connesso alla loro estrazione. Il mantenimento delle richiamate competenze in capo alla Regione rappresenta, del resto, la scelta più logica anche dal punto di vista della efficienza ed economicità dell'azione della P.A.: basti pensare a tale proposito che in alcune Province le attività estrattive in oggetto sono del tutto eccezionali: l'esistenza di una sola di esse renderebbe indispensabile la presenza di strutture adeguate all'espletamento dell'iter istruttorio, oltretutto di organi Collegiali in grado di fornire il necessario supporto tecnico per l'accoglimento o il diniego delle domande presentate.

Per le cave non sottoposte alla procedura di Via (e quindi tendenzialmente per tutte le cave di marmo e pietra) si rende necessaria la costituzione di una Commissione ad hoc molto snella nella composizione, costituita da esperti e da componenti rappresentativi delle Direzioni competenti.

E' opportuno creare un Catasto dei materiali quale strumento **dinamico** di supporto ad una corretta programmazione.

E' opportuno procedere ad una elencazione dei materiali sulla base di criteri diversi da quelli sino ad oggi utilizzati: in particolare si deve tener conto dell'artigianalità del processo di lavorazione di taluni materiali (marmi, graniti, pietre ornamentali), a differenza di altri (quali ghiaie sabbie, pietrischi basaltici ecc.), che essendo "materiali industriali" pongono problematiche di analogia natura.

Anche per i ripristini relativi alle cave di marmo e pietra è opportuno tradurre in espressa previsione legislativa la prassi consolidata del ripristino per lotti funzionali. Siti vicini inoltre, da un punto di vista progettuale, dovrebbero essere affrontati unitariamente.

La legge deve favorire meccanismi di aggregazione come i Consorzi i quali ultimi potrebbero diventare garanti della regolare esecuzione del ripristino ambientale attraverso una fideiussione cumulativa con un duplice effetto positivo: quello di introdurre dei meccanismi di controllo interno sulla regolarità dei ripristini nell'ambito del Consorzio e quello di diminuire le risorse economiche complessivamente bloccate per le fideiussioni.

Per le cave di pietra si osserva che, trattandosi di attività destinate a protrarsi piuttosto a lungo nel tempo (in alcuni casi si tratta di attività addirittura centenarie) la durata delle autorizzazioni dovrebbe essere superiore a 10 anni (almeno ventennale) con previsione di verifiche scaglionate nel tempo.

## **6 L'uso razionale del territorio**

Una moderna normativa di settore che sappia contemperare esigenze ambientali ed imprenditoriali deve suggerire, promuovere, incentivare tutte quelle soluzioni che consentano il risparmio di materie prime non rinnovabili. Sotto questo profilo assumono particolare importanza il recupero dei materiali e lo sviluppo della ricerca di soluzioni alternative all'utilizzo di materiali vergini.

### **6.1 Recupero dei materiali**

Il recupero di materiali, com'è noto, sotto il profilo ambientale porta a due effetti particolarmente apprezzabili:

- ◆ consente di contenere il consumo di materie prime non rinnovabili;
- ◆ riduce l'impatto sull'ambiente naturale dei processi produttivi e dei beni industriali al termine del loro ciclo di vita.

E' opportuno pertanto che sia incentivato quanto più possibile il recupero dei materiali:

- ◆ con previsioni normative chiare e quanto più possibili semplici;
- ◆ mediante meccanismi premiali nel caso di riutilizzo: la previsione di contributi e fondi agevolati per impianti di riciclaggio dei materiali costituirebbe un valido incentivo per le imprese;
- ◆ con campagne di informazione che favoriscano l'accettazione da parte degli utenti - consumatori dei prodotti riciclati e promuovano la cultura dell'utilizzo dei materiali riciclati;
- ◆ consentendo che gli impianti esistenti possano essere utilizzati per la cernita e la separazione dei materiali.

### **6.2 Ricerche alternative all'uso di materiali vergini**

La Regione deve predisporre e in ogni caso promuovere lo studio dei materiali alternativi o sostitutivi delle materie prime estratte incentivando la ricerca e l'innovazione tecnologica.

E' noto infatti che l'innovazione e il cambiamento tecnologico interagiscono con la scarsità e comunque la finitezza delle risorse secondo tre tracciati fondamentali:

- ◆ consentendo l'ampliamento dei limiti di utilizzabilità delle risorse naturali;
- ◆ permettendo l'aumento della resa delle risorse scarse, diminuendone la

- quantità non utilizzabili e riducendone le quantità utilizzate per unità di prodotto;
- ◆ individuando e rendendo disponibili sostituti dei materiali utilizzati in precedenza adatti ad assolvere alle stesse funzioni.

### 6.3 La depurazione

Analogamente a quanto previsto per il recupero dei materiali è opportuno, nell'ottica di contenere e ridurre i consumi ed eliminare lo spreco di acque (art. 25 Decr. Legislativo 152/99) creare fondi agevolati per incentivare gli utilizzatori di risorse idriche all'incremento del riciclo e del riutilizzo anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili.

## **7 Conclusioni**

Per anni il comparto estrattivo ha atteso inutilmente a livello nazionale una normativa di indirizzo che indicasse alcuni principi fondamentali cui le Regioni avrebbero dovuto adeguarsi. Da circa vent'anni a questa parte, in difetto di approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive, nella Regione Veneto trova applicazione la sola disciplina transitoria della L.R. Veneto n. 44/82.

Sia a livello nazionale che a livello regionale il processo di ammodernamento della normativa del comparto estrattivo, nonostante molteplici tentativi effettuati, stenta a decollare.

Neppure il profondo mutamento del quadro normativo di riferimento, delle istanze della categoria, delle esigenze di tutela dell'ambiente, alle quali le collettività interessate dall'esercizio dell'attività di cava sono divenute sempre più sensibili e attente, sono state sufficienti a determinare un rinnovamento organico della materia.

Nella nostra Regione nell'arco di quasi un ventennio si è assistito soltanto a modifiche normative estemporanee volte a dare risposte frammentarie ad alcuni soltanto dei numerosi problemi collegati all'esercizio dell'attività di cava.

Consapevoli della difficoltà obiettiva di riformare la disciplina di questa attività e soprattutto di avviare un processo normativo costantemente rivolto a contemperare con equilibrio tutela dell'ambiente ed esigenze dell'imprenditoria del comparto, WWF Veneto e Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto hanno inteso con questo lavoro dare un contributo concreto nella direzione dell'ammodernamento e della revisione della normativa regionale di settore con l'auspicio che le autorità competenti attivino e portino a compimento la rivisitazione organica della materia quanto più rapidamente possibile.



**Hanno collaborato:**

Luigino Ghedin, *coordinatore*

Carmela Ruggeri, *coordinatore*

Antonio Antonello

Silvio Bartolomei

Guido Biondani

Mirco Da Lio

Michelangelo Dalla Francesca

Giuseppe Franco Darteni

Raffaella Grassi

Alviano Guardini

Ferruccio Guidolin

Diego Marchiori

Fabrizio Meneghini

Giorgio Peruzzo

Michele Princivalli